

Giorgio Edoardo Luerti

Appunti di economia aziendale



Giappichelli

Capitolo Primo

L'impresa e le varie forme societarie

1.1. Introduzione

Il punto di partenza per iniziare a parlare dell'impresa e dei risvolti normativi che ne regolamentano la nascita, l'esistenza e la cessazione è quello di illustrare la definizione di Imprenditore. A tale proposito faremo riferimento al codice civile, che costituisce la più importante fonte normativa che disciplina i rapporti di diritto privato.

L'art. 2082 del codice civile fornisce la presente definizione:

“È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”

Tre sono le particolarità che contraddistinguono l'imprenditore così come definito dal codice civile e più precisamente:

1. L'imprenditore deve svolgere un'attività economica mirata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
2. L'attività di cui sopra deve essere organizzata, ciò significa che è necessaria la presenza di un insieme di capitali, strumenti e manodopera organizzati al fine del conseguimento dell'attività economica.
3. L'attività deve essere svolta in termini professionali.

Avendo individuato la definizione di imprenditore possiamo quindi ad analizzare la definizione di impresa commerciale che ritroviamo sempre nel codice civile all'articolo 2195 che recita così:

“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1. un'attività commerciale diretta alla produzione di beni e servizi;**
- 2. un'attività intermediaria alla circolazione dei beni;**
- 3. un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;**

4. un'attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie alle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.”

Quest'articolo identifica quelle che devono essere considerate imprese commerciali e che come tale sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese, contrariamente ad esempio alle imprese agricole o a coloro che svolgono attività professionale che non soggette a tale obbligo.

A questo punto vediamo di analizzare sotto quale forma è possibile svolgere l'impresa commerciale; le forme possibili sono due:

1. Impresa individuale.
2. Società.

1.2. Impresa individuale

L'impresa individuale, istituita e condotta (eventualmente con l'ausilio di collaboratori) dal singolo imprenditore, è la forma di svolgimento d'impresa al tempo stesso più semplice (come istituzione) e più limitante (quanto al futuro possibile sviluppo).

L'imprenditore, che acquisisce tutti i diritti ed assume tutte le obbligazioni che derivano dall'attività d'impresa, accentra su di sé l'intero processo decisionale ma anche l'intero rischio imprenditoriale; se da un lato le scelte sono del tutto libere da qualsiasi condizionamento di altri soggetti, le conseguenze negative dell'andamento dell'impresa ricadono anch'esse interamente sull'imprenditore che ne risponde anche con il suo patrimonio personale.

Per quanto all'aspetto limitante in termini di sviluppo dell'impresa individuale, esso è connesso al fatto che di fronte alla crescita dell'impresa non esiste la possibilità di trasformare l'impresa individuale in una qualunque delle forme societarie; l'unica via è quella del conferimento, che consiste nell'apportare il complesso di beni e servizi che costituiscono l'impresa, in un soggetto diverso quale una società.

Un'altra delle caratteristiche tipiche dello svolgimento dell'impresa in forma individuale è l'inesistenza di una separazione netta, sia dal punto giuridico che di fatto, tra patrimonio dell'impresa e patrimonio personale dell'imprenditore; tuttavia, se la responsabilità illimitata dell'imprenditore per tutti i debiti contratti anche nell'esercizio d'impresa è circostanza che sminuisce la rilevanza civilistica della

distinzione tra patrimonio d'impresa e patrimonio personale dell'imprenditore, da un punto di vista fiscale rileva distinguere i beni relativi all'impresa da quelli appartenenti genericamente all'imprenditore.

1.3. Società

L'altra forma possibile per svolgere l'attività d'impresa è quella societaria.

Al termine società si possono attribuire due significati:

- soggetto giuridico autonomo, inteso quale centro di imputazione di diritti e di obblighi, distinto dalle persone e dotato di propri elementi caratteristici quale l'autonomia patrimoniale;
- il contratto di società come definito dall'art. 2247 del codice civile.

Iniziamo definendo la società quale soggetto alla base del quale c'è un contratto stipulato di norma tra due o più soggetti (persone fisiche o società) che viene così definito dall'art. 2247 del codice civile:

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Anche in questo caso sono tre gli elementi che caratterizzano il contratto di società:

1. il conferimento da parte di due o più persone di beni e servizi; da ciò si rileva che alla base del contratto ci deve essere un apporto al soggetto nascente affinché lo stesso possa operare al fine di:
2. svolgere un'attività economica: che poi si sostanzia in un'impresa commerciale;
3. lo scopo ultimo della costituzione di una società è quello di conseguire, attraverso lo svolgimento dell'attività di cui sopra, degli utili da dividere tra i soci. Da ciò deriva la definizione di società a scopo di lucro che si contrappone alle società non lucrative che hanno scopi sociali diversi.

La stipula del contratto di società avviene di norma per atto pubblico. Viene quindi redatto da un funzionario pubblico o da un soggetto privato che esercita una funzione pubblica (di norma il notaio), il quale, oltre ad identificare le parti autenticandone anche le firme, controlla il contratto nella sua rispondenza alle normative civilistiche vigenti.

La costituzione di società avviene attraverso la predisposizione di due documenti:

- l'**ATTO COSTITUTIVO**, che rappresenta il vero e proprio contratto con cui le parti definiscono le condizioni della costituzione ed i tratti principali del soggetto in

via di costituzione. In particolare vengono individuati i soggetti partecipanti (sottoscrittori delle quote di capitale sociale) e la rispettiva percentuale di partecipazione;

- lo **STATUTO**, che consiste nell'atto normativo che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della società, ovvero è quell'insieme di norme che dovranno regolare il funzionamento della stessa; tali norme affiancano, integrano e sono a loro volta integrate dalle norme previste dal legislatore nell'ambito del codice civile.

In particolare l'atto costitutivo e lo statuto devono riportare alcuni elementi fondamentali:

- ❑ **Ragione sociale**, ovvero il nome della società costituita; mentre per le società di capitali non esistono vincoli particolari sul nome da assumere, nelle società di persone il nome deve essere abbinato al nome di uno dei soci illimitatamente responsabili;
- ❑ **Sede legale**, ovvero il posto dove ha sede la società, che può o meno coincidere con il luogo dove la stessa svolgerà la sua attività;
- ❑ **Oggetto sociale**, ovvero la descrizione della o delle attività che verranno, e quindi potranno, essere svolte dalla società. L'Oggetto sociale deve essere sufficientemente determinato, lecito e possibile;
- ❑ **Durata**, ovvero il termine (duratura fino al) entro cui la società verrà sciolta salvo diversa volontà, anche non esplicita, delle parti; tale termine non può essere troppo distante nel tempo (di norma 30 anni);
- ❑ **Capitale sociale**, ovvero il valore espresso in termini monetari di ciò che verrà apportato dai soci in fase di costituzione della società; si parla di valore monetario in quanto di norma le società vengono costituite con apporto da parte dei soci di mezzi monetari. A volte però uno o più soci conferiscono come quota di capitale sociale, dei beni o servizi, ai quali viene attribuito un valore che rappresenterà la quota di capitale dei conferenti. Il capitale sociale è indicativo delle risorse su cui l'azienda può contare.

Lo statuto deve poi riportare le varie norme di funzionamento della società quali ad esempio gli organi che andranno a gestire la società e il loro funzionamento.

La funzione prevalente della società, anche se non la sola, è lo svolgimento dell'attività di impresa. Se, come avviene normalmente, è costituita da più soggetti, la partecipazione di più persone può unire competenze ed esigenze complementari per il raggiungimento di uno scopo comune.

In funzione dello scopo che si intende perseguire, è necessario scegliere la tipologia di società da costituire. In base ad esso le società si possono suddividere in tre grandi gruppi:

- **Società lucrative**: tese al conseguimento dell'utile, al fine della sua successiva ripartizione tra i soci;

- **ConSORZI e società consortili:** attraverso tali società i soci, pur non essendo obbligati a rinunciare al fine di lucro, si prefiggono di migliorare la redditività delle imprese aderenti, attraverso il coordinamento della produzione e degli scambi o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività;
- **Società a scopo mutualistico:** (tipico delle società non lucrative) tese a fornire direttamente ai soci beni, servizi ed occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che gli stessi otterrebbero sul mercato, concretizzandosi in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione dell'attività svolta.

La normativa prevede due forme di società lucrative: le società di persone e le società di capitali; prima di entrare nel merito di tali forme, è meglio illustrare il differente principio che il legislatore ha posto alla base di ognuna delle due forme, ovvero **l'autonomia patrimoniale semplice per le società di persone e la personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta) per le società di capitali.**

Con l'autonomia patrimoniale semplice, riconosciuta alle società di persone, il legislatore ha voluto rendere il patrimonio sociale insensibile (in maggiore o minore misura a seconda dei casi) alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci; mentre alle società di capitali il legislatore ha concesso la personalità giuridica, definita anche autonomia patrimoniale perfetta. I due concetti, come di seguito vedremo, non sono contrapposti tra loro, ma appaiono piuttosto come gradazioni di uno stesso fenomeno. È consentito alle società dotate di semplice autonomia patrimoniale la trasformazione in società aventi personalità giuridica e viceversa.

In particolare l'autonomia patrimoniale semplice e la personalità giuridica costituiscono due differenti livelli di separazione creata dal legislatore tra il patrimonio della società e quello individuale dei soci. Infatti in fase di costituzione ogni socio partecipa alla società in una quota proporzionale a quanto conferisce all'interno della società stessa; quanto conferito rappresenterà la base di partenza per la società per iniziare ad operare. Quanto conferito (beni o denaro) esce quindi dalla disponibilità dei singoli soci ed entra nella disponibilità di un nuovo soggetto che non è altro che la società stessa.

L'autonomia patrimoniale semplice è stata dotata di diversa intensità a seconda della tipologia di società di persone, ma nella sostanza i punti cardine dell'autonomia patrimoniale sono i seguenti:

- a) i beni sociali sono in linea di massima sottratti alle azioni dei creditori particolari del socio, per essere riservati, finché dura la società, ai creditori sociali;
- b) il socio quindi non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, dei beni appartenenti al patrimonio sociale, per fini estranei a quelli della società;
- c) divieto, in caso di scioglimento, di ripartire beni o denaro ai soci prima che siano interamente soddisfatti i creditori sociali;

- d) divieto ai creditori sociali di agire sui beni particolari dei soci prima di aver cercato il soddisfacimento sul patrimonio sociale.

1.3.1. Società di persone

Le società di persone sono di tre tipi:

- Società semplice (S.S.).
- Società in nome collettivo (S.n.c.).
- Società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le particolarità delle società di persone sono:

- non è previsto un minimo di capitale sociale obbligatorio;
- nella maggior parte dei casi i soci, rispondono delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, ovvero sono illimitatamente responsabili;
- le società di persone coinvolgono di norma un numero limitato di soci, i quali nella maggior parte dei casi operano all'interno della società e spesso fanno parte di uno stesso nucleo familiare o sono tra loro legati da rapporti di conoscenza o parentela. Per questo motivo il legislatore ha previsto l'illimitata responsabilità dei soci, i quali, partecipando alla gestione, sono al corrente dei fatti aziendali;
- devono essere costituite da almeno due soci; la partecipazione in società di persone è consentita a persone fisiche, società di persone, enti, associazioni fondazioni: le società di capitali possono essere socie in società di persone solo a determinate condizioni.

Particolarità della Società in Accomandita Semplice – S.a.s.

Contrariamente alle altre due tipologie di società di persone, la società in accomandita semplice prevede l'esistenza di due tipologie di soci:

- **i soci accomandatari** che sono amministratori della società e che, agendo in nome e per conto della stessa, sono illimitatamente responsabili;
- **i soci accomandanti** che sono esclusi dall'amministrazione della società e che sono limitatamente responsabili, ovvero non rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali. Possono trattare o concludere affari in nome e per conto della società solo se muniti di una procura speciale.

1.3.2. Società di capitali

Per le società di capitali il legislatore ha previsto la personalità giuridica, ovvero **l'autonomia patrimoniale perfetta**; ciò significa che le società di capitali rispon-

dono per le obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio e ciò si traduce nel fatto che i soci sono limitatamente responsabili, ovvero rispondono delle obbligazioni sociali nei soli limiti del capitale apportato. Nelle società di capitali si ha di norma un'organizzazione più complessa, con un numero a volte elevato di soci, che non sono coinvolti nella gestione della società. Nella società di capitali infatti la gestione viene affidata ad un organo specifico quale organo esecutivo mentre i soci mantengono solo una funzione di indirizzo e di approvazione andando a costituire, come vedremo l'organo deliberativo. Le società di capitali attirano molte volte investitori, anche esteri, si pensi ad esempio alle società quali la Fiat (oggi Stellantis) dove i soci sono una miriade e solo una minima parte di loro, ovvero chi ne detiene il controllo, è al corrente dell'andamento aziendale. Sarebbe stato quindi ingiusto considerare tutti i soci delle società di capitali responsabili delle obbligazioni sociali, ma soprattutto avrebbe avuto un effetto disincentivante sull'investimento in questo tipo di realtà. Altro aspetto molto importante è dato dal fatto che più le società sono sviluppate, si pensi ad esempio a quelle quotate sui mercati azionari, maggiore è la possibilità che le partecipazioni vengano scambiate con una certa frequenza sulla base di strategie esclusivamente speculative.

A fronte dell'autonomia patrimoniale perfetta concessa alle società di capitali, che rappresenta una minore garanzia per tutti coloro i quali hanno rapporti con la società (portatori di interessi), quali ad esempio dipendenti e fornitori, il legislatore ha imposto determinate forme di garanzia:

- prima fra tutte il **capitale sociale minimo** ed il suo parziale versamento al momento della costituzione; in particolare le varie forme di società di capitali hanno un capitale sociale minimo che deve essere versato in parte alla costituzione e in parte in un momento successivo quando richiamato dagli amministratori. È previsto inoltre che debba essere indicato sulla carta intestata l'importo del capitale sociale, indicandone anche la quota effettivamente versata. Se una parte del capitale viene sottoscritto e versato apportando dei beni anziché mezzi monetari, il valore dei beni apportati deve essere certificato da una relazione di stima di un perito che dichiara che il valore degli stessi non è inferiore al valore monetario della quota sottoscritta;
- un'altra forma di garanzia è rappresentata dalla **pubblicità nel Registro delle Imprese**; è previsto infatti che le società di capitali depositino il bilancio annuale per la pubblicazione al registro delle imprese in modo tale che chiunque sia interessato possa richiederne una copia. Tale bilancio deve esser redatto secondo uno schema e determinati criteri previsti dal legislatore, in modo da dare uniformità ai documenti che vengono presentati dalle società di capitali;
- è prevista inoltre, in alcune forme di società di capitali, l'esistenza di un **organo di controllo** che diventa obbligatorio in qualunque società di capitali se questa assume dimensioni rilevanti.

Come detto tali forme di garanzia voglio fornire una tutela ai terzi che hanno rapporti con la società e che, per quanto alle loro ragioni di credito, sono garantiti solo dalla società con il suo patrimonio.

L'autonomia patrimoniale semplice, per le società di persone, e la personalità giuridica, per le società di capitali, si perfezionano in capo alle rispettive tipologie di società solo a fronte dell'iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese; tale registro, gestito dalle Camere di Commercio, riporta gli elementi strutturali delle società iscritte e le variazioni intervenute nel tempo. Anche alle società semplici è attualmente richiesta, pur non svolgendo attività commerciale, l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Le società di capitali sono:

- a) Società a responsabilità limitata (S.r.l.).
- b) Società per Azioni (S.p.a.).
- c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Vediamo di fornire ora una breve traccia delle caratteristiche principali delle tre forme di società di capitali:

- **S.r.l.** è la forma più semplice di società di capitali che raccoglie di norma un numero ristretto di soci, a volte rappresentato da persone legate da rapporti di parentela di conoscenza; le partecipazioni al capitale della società sono rappresentate da quote, mentre il capitale sociale minimo è pari a 10.000 €. I soci rispondono per le obbligazioni sociali solo per la quota di capitale sottoscritto. Quando l'ammontare del capitale viene, invece, determinato in misura inferiore ad € 10.000, ma pari almeno ad 1 €, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all'atto della sottoscrizione;
- **S.p.a.** è la massima espressione delle società di capitali ed ha un capitale sociale minimo di 50.000 € suddiviso in azioni; le azioni sono dei titoli di credito, rappresentano l'unità minima di partecipazione ad una società ed incorporano un diritto (di partecipazione) che può essere facilmente trasferito ad altro soggetto;
- **S.a.p.a.** è una forma di società di capitali che si differenzia dalla S.p.a. solo per l'esistenza di una duplice categoria di soci, gli accomandatari e gli accomandati. I primi, in quanto amministratori della società, sono illimitatamente responsabili, mentre i secondi sono limitatamente responsabili come la generalità dei soci delle società di capitali.

Recentemente è stata inoltre introdotta, per favorire l'imprenditorialità giovanile, un'altra forma di società di capitali denominata **Società a Responsabilità Limitata Semplificata S.r.l.s.** Si applica ad imprenditori senza limiti di età, ma possono essere soci della S.r.l.s. solo persone fisiche, non società o enti e anche in questo caso la società può essere composta da un unico socio. A differenza della s.r.l.

“normale”, è previsto un capitale sociale minimo di € 1 e massimo di 9.999,99 €, il capitale deve essere interamente versato in denaro all'organo amministrativo in sede di costituzione.

Le società di capitali sono governate da tre organi sociali: un organo deliberativo, un organo esecutivo e un organo di controllo.

Vediamo nello specifico le principali caratteristiche di tali organi:

- **Organo Deliberativo:** è rappresentato dall'**ASSEMBLEA DEI SOCI**, che come si intuisce dalla denominazione è costituita da tutti coloro che hanno una partecipazione nella società. Tale organo delibera, a maggioranza, su vari argomenti, e proprio in funzione dell'oggetto della delibera l'assemblea assume due diverse forme. In particolare abbiamo:
 - l'**Assemblea Ordinaria** dei soci che delibera sui seguenti argomenti: approvazione bilancio, nomina organo esecutivo e organo di controllo, attribuzione poteri all'organo esecutivo e tutti gli argomenti che rientrano nella normale attività della società. L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio; in tale sede decide anche la destinazione dell'utile d'esercizio che emerge dal bilancio approvato. Come ulteriore forma di garanzia a favore dei terzi il legislatore ha imposto l'accantonamento di una parte dell'Utile d'esercizio ad una riserva vincolata e non distribuibile, denominata Riserva legale;
 - l'**Assemblea Straordinaria** dei soci che delibera su tutte le modifiche dello statuto, compresa la trasformazione e l'eventuale messa in liquidazione e scioglimento. Oltre a dei quorum più elevati, rispetto a quelli richiesti per l'assemblea ordinaria, è redatta da un notaio, in linea con quanto previsto dall'atto costitutivo.
- **Organo esecutivo:** è rappresentato dall'**Amministratore Unico** o dal **Consiglio di amministrazione** e si occupa della gestione della società. Si parla di amministratore unico quando viene nominata un'unica persona, mentre si parla di Consiglio di Amministrazione quando l'Assemblea nomina un organo collegiale che si compone di due o più persone. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente che ha la rappresentanza della società davanti ai terzi; a livello operativo viene di solito nominato un amministratore delegato o, se il Consiglio di amministrazione è molto ampio, un Comitato direttivo. L'amministratore delegato e il Comitato direttivo vengono investiti di una parte dei poteri del consiglio e sono coloro che gestiscono la società operando anche in nome e per conto della società stessa. Il Consiglio di amministrazione e il comitato direttivo decidono a maggioranza. Tra gli altri compiti assegnati all'organo esecutivo c'è

quello di procedere alla formazione del bilancio oltre a quello convocare e di partecipazione a tutte le Assemblee dei soci;

- **Organo di controllo:** è rappresentato tipicamente dal collegio sindacale; la funzione di tale organo è in primo luogo la funzione di vigilanza. Tale funzione viene assolta valutando e monitorando l'andamento economico e finanziario della società, l'organizzazione della stessa e le scelte gestionali e strategiche assunte dall'organo esecutivo o da quello deliberativo. Vi è poi la funzione di revisione contabile che, se non affidata ad un soggetto distinto, Revisore contabile o Società di Revisione, viene attribuita al collegio sindacale. La legge impone tra l'altro al Collegio Sindacale la partecipazione ai Consigli di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci. Particolare rilievo è dato dalla norma al controllo che deve essere effettuato dai sindaci sul bilancio annuale predisposto dagli amministratori, a corredo del quale il collegio sindacale stesso deve predisporre una relazione. Sia l'incarico di membro del Collegio Sindacale che quello di Revisore contabile possono essere assegnati esclusivamente a professionisti abilitati che rimangono in carica per un triennio dal momento della nomina.

Per costituire una società è necessaria generalmente la partecipazione di almeno due soggetti. Tuttavia l'ordinamento prevede la possibilità di costituire S.p.a. o S.r.l. da parte di un unico soggetto (società uni personali) che a sua volta può essere una persona fisica o una società.

La fase di chiusura delle società viene di norma identificata con lo scioglimento della stessa, fase che trova la sua origine in una serie di motivazioni:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
- volontà dei soci;
- altre cause ostative da statuto;

In linea di massima comunque lo scioglimento è da ricondurre alla volontà dei soci i quali deliberano la cessazione dell'attività sociale; tale delibera si concretizza nella messa in liquidazione della società. Si tratta, come già anticipato per le società di capitali, di una delibera assunta dai soci in assemblea straordinaria; viene nominato un nuovo organo esecutivo, il Liquidatore che potrà essere uno dei precedenti amministratori o un soggetto diverso e che avrà come compito quello di portare a termine la fase di liquidazione.

La fase di liquidazione della società modifica l'oggetto sociale della stessa, assumendo come scopo principale quello realizzare tutte le attività e soddisfare, con il ricavato, tutti i terzi creditori; con quanto in eccedenza vengono poi rimborsati i soci per il capitale di propria spettanza e ad essi distribuiti gli eventuali utili residui.

Capitolo Secondo

Il reddito d'esercizio ed il capitale di funzionamento (1° parte)

2.1. Linee guida teoriche

L'obiettivo di questo capitolo è quello di arrivare, attraverso l'apprendimento della modalità di rilevazione dei fatti economici che avvengono all'interno dell'azienda, alla determinazione ed all'analisi di due grandezze economiche quali il **Reddito d'Esercizio e il Capitale di Funzionamento**.

Iniziamo quindi a definire il Sistema degli accadimenti quale "quell'insieme di azioni e fenomeni che si manifestano nell'azienda e nel suo ambiente".

Una particolare categoria di accadimenti è rappresentata dalle **combinazioni economiche che potremmo definire come l'insieme delle attività di produzione svolte dalle persone che compongono l'azienda**.

Le combinazioni economiche richiedono però una determinazione quantitativa dalla quale emergono come risultato le Quantità economiche che possono essere espresse in termini monetari o non monetari.

La contabilità generale, attraverso il sistema di rilevazione in partita doppia, si occupa della rilevazione delle quantità economiche ed è prescritto in modo obbligatorio dalla normativa civilistica e fiscale. Ha come obiettivo quello di fornire le basi necessarie ad impostare dei modelli che permettano di valutare e rappresentare l'economicità dell'azienda.

La moneta viene assunta come espressione del valore, e quindi delle quantità economiche oggetto di rilevazione.

Il primo passo consiste nel definire delle classi di valori fondamentali in cui suddividere le quantità economiche:

- **Classe dei valori NUMERARI:** valori che esprimono strumenti di regolamento degli scambi (mezzi monetari liquidi, debiti e crediti di regolamento).
- **Classe dei valori NON NUMERARI:** valori che rappresentano condizioni produttive (materie prime, lavoro, servizi privati, immobilizzazioni, debiti e crediti di capitale di prestito e capitale proprio).

Vediamo ora alcuni esempi di rilevazione delle quantità economiche che permetteranno di meglio comprendere la classificazione appena esposta.

Per ognuna di esse evidenzieremo se si tratta di una **Variazione positiva** (rappresentata dall'incremento di un diritto/disponibilità o dalla riduzione di un'obbligazione) o di una **Variazione negativa** (rappresentata dall'incremento di un'obbligazione o dal decremento di un diritto/disponibilità).

- 1) Acquisti di materie prime da un fornitore: a fronte di tale operazione abbiamo una doppia rilevazione (cosiddetta partita doppia), ovvero si movimentano due voci di conto per lo stesso importo:
 - a) nel conto DEBITI VS. FORNITORI rileviamo un incremento dei Debiti vs. Fornitori (debiti di regolamento) quale **Variazione Numeraria Negativa**; il segno negativo deriva dal fatto che l'incremento dei debiti è un evento negativo per la società;
 - b) nel conto MATERIE PRIME C/ACQUISTI rileviamo un incremento delle Materie Prime quale **Variazione Non Numeraria Positiva**; la positività deriva dal fatto che aumentano le condizioni produttive della società. La movimentazione della voce Materie Prime ha però anche un altro significato che è quello di componente negativo di reddito (Costo).
- 2) Viene pagato un fornitore con la cassa (disponibilità monetarie presenti in azienda): anche a fronte di tale operazione abbiamo una doppia rilevazione, ovvero si movimentano due voci di conto per lo stesso importo:
 - a) nel conto DEBITI VS. FORNITORI rileviamo un decremento dei Debiti vs. Fornitori (debiti di regolamento) quale **Variazione Numeraria Positiva**; il segno positivo deriva dal fatto che il decremento dei debiti è un evento positivo per la società;
 - b) nel conto CASSA rileviamo un decremento della Cassa quale **Variazione Numeraria Negativa**; il segno negativo deriva dal fatto che il decremento delle disponibilità monetarie è un evento negativo per la società.
- 3) Viene stipulato un mutuo con un istituto di credito; il mutuo è un finanziamento che viene erogato dagli istituti di credito e prevede un rimborso a cadenza periodica da parte della parte contraente in un arco temporale abbastanza lungo. Anche a fronte di tale operazione abbiamo una doppia rilevazione, ovvero si movimentano due voci di conto per lo stesso importo:

- a) nel conto MUTUI PASSIVI rileviamo un incremento dei Mutui Passivi (debiti di prestito) quale Variazione Non Numeraria Negativa; il segno negativo deriva dal fatto che l'incremento dei debiti di prestito è un evento negativo per la società;
- b) nel conto BANCA rileviamo un incremento della Banca quale Variazione Numeraria Positiva; il segno positivo deriva dal fatto che l'incremento delle disponibilità monetarie è un evento positivo per la società.

Le rilevazioni appena effettuate non sono altro che scritture contabili che, opportunamente valorizzate, vengono riportate quotidianamente su un registro chiamato Libro Giornale. Ogni scrittura costituisce un articolo e riceve un numero progressivo. L'articolo contiene inoltre la data, la descrizione e l'indicazione dei conti da accreditare o addebitare. Le variazioni positive vengono indicate nella sezione di sinistra denominata DARE mentre quelle negative nella sezione di destra denominata AVERE. Valorizzando le prime due scritture contabili appena viste avremo:

Data	Num.reg.	Descrizione	Conti	Dare	Avere
25-01-2017	897	Fattura d'acquisto	Materie prime c/acquisti	1.000,00	
			Debiti vs. Fornitori		1.000,00

Data	Num.reg.	Descrizione	Conti	Dare	Avere
30-01-2017	898	Bonifico a fornitore	Debiti vs fornitori	400,00	
			Cassa		400,00

Ulteriori informazioni che sono di norma contenute nelle scritture contabili sono la data e il numero del documento registrato e il codice meccanografico dei conti movimentati.

Il passo successivo alla predisposizione delle scritture contabili è l'aggiornamento dei Mastrini relativi ai conti movimentati. I Mastrini sono tavole di raccolta aperte per ogni voce di conto, che raccolgono gli addebiti e gli accrediti effettuati tramite le registrazioni contabili; il saldo del conto è pari alla differenza tra il totale delle variazioni positive (Totale Dare) e il totale delle variazioni negative (Totale Avere). A livello meccanografico ogni riga corrisponde ad una registrazione contabile ed il saldo del conto è di norma calcolato anche in via progressiva in una terza colonna.

La struttura semplificata del mastrino è la seguente:

Debiti vs. Fornitori		
	Dare	Avere
	400,00	1.000,00
Totale	400,00	1.000,00
Saldo		600,00

Cassa		
	Dare	Avere
		400,00
Totale	0,00	400,00
Saldo		400,00

Materie Prime c/acquisti		
	Dare	Avere
	1.000,00	
Totale	1.000,00	0,00
Saldo	1.000,00	

Le scritture contabili devono sempre essere bilanciate tra dare ed avere, ovvero in ogni scrittura contabile il valore totale delle Variazioni Positive (Dare) deve sempre essere pari al valore totale delle Variazioni Negative (Avere).

2.2. Svolgimento di un esercizio di contabilità

Al fine di un più immediato apprendimento della rilevazione contabile degli accadimenti economici si riporta di seguito un esercizio contabile commentato scrittura per scrittura. Per ogni scrittura contabile proposta vengono poi aggiornati i mastri contabili relativi alle voci di conto movimentate.

- Viene costituita la società ALFA S.p.A. mediante sottoscrizione e contestuale versamento in denaro del capitale sociale per 120.000,00 €. Come si è potuto osservare nel capitolo dedicato alle varie forme societarie, la costituzione di una società di capitali si compone di due fasi distinte: la prima quella in cui i soci sottoscrivono ognuno per la propria quota il capitale sociale di cui sarà dotata la società in via di costituzione. Tale fase viene rilevata come segue:

10-01-2014	Azionisti c/sottoscrizione	120.000,00		Non Numeraria Positiva
	Capitale sociale		120.000,00	Non Numeraria Negativa

- **AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONE:** attraverso tale voce viene rilevato il credito della società per il capitale sociale sottoscritto dai soci e che gli stessi, con la sottoscrizione, si sono impegnati a versare nelle casse della società. Rileviamo un incremento dei crediti verso gli azionisti sottoscrittori (capitale proprio) quale Variazione Non Numeraria Positiva; il segno positivo deriva dal fatto che l'incremento dei crediti di capitale proprio costituisce un evento positivo per la società.
- **CAPITALE SOCIALE:** attraverso tale voce viene rilevato la disponibilità iniziale di cui la società viene dotata e che rappresenta un debito della società stessa nei confronti dei soci. Rileviamo un incremento dei debiti – verso gli azionisti sottoscrittori (capitale proprio) quale Variazione Non Numeraria Negativa; il segno negativo deriva dal fatto che l'incremento dei debiti di capitale proprio rappresenta un evento negativo per la società.

L'aggiornamento dei Mastrini avviene nel seguente modo

	Azionisti c/sottoscrizione			Capitale sociale		
(1)	120.000,00			120.000,00		(1)

La seconda della scrittura è costituita dal versamento in banca da parte dei soci dell'intero capitale sottoscritto. Tale fase viene rilevata come segue:

10-01-2014	Banca	120.000,00		Numeraria Positiva
	Azionisti c/sottoscrizione		120.000,00	Non Numeraria Negativa

- **BANCA:** attraverso tale voce viene rilevato il versamento in banca del capitale sociale sottoscritto. Rileviamo un incremento delle disponibilità monetarie sul conto corrente bancario quale Variazione Numeraria Positiva; il segno positivo deriva dal fatto che l'incremento di disponibilità monetarie rappresenta un evento positivo per la società
- **AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONE:** attraverso tale voce viene rilevato la diminuzione del credito della società a fronte del capitale sociale sottoscritto dai soci. Rileviamo un decremento dei crediti verso gli azionisti sottoscrittori (capitale proprio) quale Variazione Non Numeraria Negativa; il segno negativo deriva dal fatto che il decremento dei crediti di capitale proprio costituisce un evento negativo.

L'aggiornamento dei Mastrini avviene nel seguente modo

Azionisti c/sottoscrizione	
120.000,00	120.000,00

Banca	
120.000,00	

Dopo queste prime due rilevazioni la situazione contabile, rappresentata attraverso i mastri dei conti movimentati, è la seguente:

Banca	
120.000,00	

Capitale Sociale	
	120.000,00

Azionisti c/sottoscrizione	
120.000,00	120.000,00

Si rileva quindi una disponibilità di banca per un importo equivalente al debito nei confronti dei soci, rappresentato dalla posta "Capitale sociale".

Nel caso in cui il capitale sociale di € 120.000 fosse stato sottoscritto integralmente ma versato solo in parte, per un importo pari ad € 80.000, la rilevazione contabile sarebbe stata la seguente.

10-01-2014	Azionisti c/sottoscrizione	120.000,00		Non Numeraria Positiva
	Capitale Sociale		120.000,00	Non Numeraria Negativa

10-01-2014	Banca	80.000,00		Numeraria Positiva
	Azionisti c/sottoscrizione		80.000,00	Non Numeraria Negativa

I relativi mastri sarebbero stati i seguenti

Banca	
80.000,00	

Capitale Sociale	
	120.000,00

Azionisti c/sottoscrizione	
(1) 120.000,00	80.000,00 (1)
40.000,00	

Il saldo Dare per € 40.000,00 del mastri Azionisti c/sottoscrizione rappresenta il credito che la società vanta nei confronti dei soci, ovvero quanto i soci si sono impegnati a versare con la sottoscrizione del capitale sociale ma che non hanno ancora versato.

La rilevazione contabile in caso di successivo versamento della quota di capitale sociale non versato, pari a € 40.000,00, è la seguente.

31-01-2014	Banca	40.000,00		Numeraria Positiva
	Azionisti c/sottoscrizione		40.000,00	Non Numeraria Negativa

I relativi mastri aggiornati sono i seguenti

Banca	
(1) 80.000,00	
(1) 40.000,00	

Capitale Sociale	
	120.000,00 (1)

Azionisti c/sottoscrizione	
(1) 120.000,00	80.000,00 (1)
	40.000,00 (1)

Ritorniamo quindi al nostro esercizio passando alla seconda scrittura.

2. Viene acquistato un impianto con pagamento immediato per € 10.000,00.

15-01-2014	Impianti	10.000,00		Non Numeraria Positiva
	Debiti vs. Fornitori		10.000,00	Numeraria Negativa

- **IMPIANTI:** attraverso tale voce viene rilevato l'acquisizione di una condizione produttiva quale Variazione Non Numeraria Positiva; il segno positivo deriva dal fatto che l'acquisizione di tale condizione produttiva rappresenta un evento positivo per la società.

- DEBITI VS. FORNITORI attraverso tale voce viene rilevato il debito che sorge nei confronti del fornitore per l'acquisto di impianti. Rileviamo un incremento dei debiti verso fornitori quale Variazione Numeraria Negativa; il segno negativo deriva dal fatto che l'incremento dei debiti rappresenta un evento negativo per la società.

L'aggiornamento dei Mastrini avviene nel seguente modo

Impianti	
10.000,00	

Debiti vs. Fornitori	
	10.000,00

Si rileva quindi il pagamento del fornitore:

15-01-2014	Debiti vs. Fornitori	10.000,00		Numeraria Positiva
	Banca		10.000,00	Numeraria Negativa

- BANCA attraverso tale voce viene rilevato il pagamento del prezzo dell'impianto. Rileviamo un decremento delle disponibilità monetarie sul conto corrente bancario quale Variazione Numeraria Negativa; il segno negativo deriva dal fatto che il decremento di disponibilità monetarie rappresenta un evento negativo per la società.
- DEBITI VS. FORNITORI attraverso tale voce viene rilevato l'estinzione del debito sorto nei confronti del fornitore per l'acquisto di impianti. Rileviamo un decremento dei debiti verso fornitori quale Variazione Numeraria Positiva; il segno positivo deriva dal fatto che l'estinzione dei debiti è un evento positivo per la società.

L'aggiornamento dei Mastrini avviene nel seguente modo

Debiti vs. Fornitori	
10.000,00	10.000,00

Banca	
120.000,00	10.000,00

3. Vengono acquistate materie prime per 3.300,00 € con pagamento differito. La dicitura "pagamento differito" sottintende che la corresponsione del prezzo avverrà in un momento successivo e che quindi il Debito vs. Fornitore rimarrà in essere fino al momento del pagamento.

18-01-2014	Materie Prime c/acquisti	3.300,00		Non Numeraria Positiva
	Debiti vs. Fornitori		3.300,00	Numeraria Negativa

- **MATERIE PRIME C/ACQUISTI:** attraverso tale voce viene rilevato l'acquisizione di una condizione produttiva, quale **Variazione Non Numeraria Positiva**; il segno positivo deriva dal fatto che l'incremento di tale condizione produttiva rappresenta un evento positivo per la società. Tale voce oltre ad essere una **Variazione non Numeraria Positiva** ha anche significato di componente negativo di reddito.
- **DEBITI VS. FORNITORI** attraverso tale voce viene rilevato il debito che sorge nei confronti del fornitore per l'acquisto delle materie prime. Rileviamo un incremento dei debiti verso fornitori quale **Variazione Numeraria Negativa**; il segno negativo deriva dal fatto che l'incremento dei debiti costituisce un evento negativo per la società.

L'aggiornamento dei Mastrini avviene nel seguente modo

(3)

Materie Prime c/acquisti	
3.300,00	

(2)

Debiti vs. Fornitori	
10.000,00	10.000,00
	3.300,00

(3)

4. Vengono rilevati e pagati stipendi per 2.000,00 €. Tale operazione si compone di due fasi, la prima in cui viene costituito il debito nei confronti dei dipendenti e la seconda in cui viene estinto tale debito attraverso il pagamento degli stipendi.

La prima fase viene rilevata come segue:

31-01-2014	Stipendi	2.000,00		Non Numeraria Positiva
	Dipendenti c/retribuzioni		2.000,00	Numeraria Negativa

- **STIPENDI:** attraverso tale voce viene rilevato l'acquisizione di una condizione produttiva, quale **Variazione Non Numeraria Positiva**; il segno positivo deriva dal fatto che l'incremento di tale condizione produttiva è un evento positivo per la società. Tale voce oltre ad essere una **Variazione non Numeraria Positiva** ha anche significato di componente negativa di reddito.
- **DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI** attraverso tale voce viene rilevato il debito che sorge nei confronti dei dipendenti. Rileviamo un incremento dei debiti verso dipendenti quale **Variazione Numeraria Negativa**; il segno negativo deriva dal fatto che l'incremento dei debiti è un evento negativo per la società.

L'aggiornamento dei Mastrini avviene nel seguente modo

	Stipendi			Dipendenti c/retribuzioni		
(4)	2.000,00			2.000,00		(4)

La seconda fase della scrittura viene rilevata come segue:

31-01-2014	Dipendenti c/retribuzioni	2.000,00		Numeraria Positiva
	Banca		2.000,00	Numeraria Negativa

- **DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI:** attraverso tale voce viene estinto il debito che sorge nei confronti dei dipendenti. Rileviamo un decremento dei debiti verso dipendenti quale Variazione Numeraria Positiva; il segno positivo deriva dal fatto che il decremento dei debiti costituisce un evento positivo per la società.
- **BANCA** attraverso tale voce viene rilevato il pagamento dei debiti vs. dipendenti. Rileviamo un decremento delle disponibilità monetarie sul conto corrente bancario quale Variazione Numeraria Negativa; il segno negativo deriva dal fatto che il decremento di disponibilità monetarie costituisce un evento negativo per la società.

L'aggiornamento dei Mastrini avviene nel seguente modo

	Dipendenti c/retribuzioni			Banca		
(4)	2.000,00	2.000,00	(4) (1)	120.000,00	10.000,00	(2)
					2.000,00	(4)

5. Vengono pagati contributi su retribuzioni per 600 €.

16-02-2014	Contributi su retribuzioni	600,00		Non Numeraria Positiva
	Banca		600,00	Numeraria Negativa

- **CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI:** attraverso tale voce viene rilevato l'acquisizione di una condizione produttiva, quale Variazione Non Numeraria Positiva; il segno positivo deriva dal fatto che l'incremento di tale condizione produttiva costituisce un evento positivo per la società. Tale voce oltre ad essere una Variazione non Numeraria Positiva ha anche significato di componente negativa di reddito.